

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Contratto di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta con mezzo elettronico, viene sottoscritta mediante firma digitale in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/16.

La presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta con mezzo elettronico, viene sottoscritta mediante firma digitale in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/16,

TRA:

- l'Ing. Filippo Cioni nato , domiciliato per la carica in Firenze, via Giotto n. 4, non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice fiscale 01307110484 (di seguito indicato come "il Comune"), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione , ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché secondo quanto disposto dall'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

E

Lelli Luca , domiciliato per la carica rivestita presso la sede della società come appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto non in proprio ma in rappresentanza e per conto della società di ingegneria INTERSTUDI S.R.L., con sede in Firenze via Reginaldo Giuliani n. 64/D, Codice fiscale 03653030480, partita iva e numero di iscrizione al Registro Imprese

03653030480 presso la Camera di Commercio, dell'Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze ed al Numero REA FI - 378385 del Repertorio Economico Amministrativo, Capitale sociale Euro 10.920,00 interamente versato, il quale dichiara di intervenire al presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società suddetta, come risulta dal Documento di verifica di autocertificazione della CCIAA di Firenze n. P V3872147/2019, di seguito denominato anche "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici, Servizio di Gestione e Manutenzione, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria "Magazzino elettorale Cappelle del Commiato ed altri immobili - Interventi per adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi" - CODICE OPERA 200172 – CIG Z0631B0A43, in sospensione di efficacia in attesa dell'esito delle verifiche del possesso dei requisiti richiesti e approvato lo schema del contratto;

- che il servizio aggiudicato consiste negli adempimenti connessi all'attività di supporto al RUP per redazione e presentazione pratiche alle autorità competenti per interventi di messa a norma antincendio in immobili di proprietà Comunale relativamente all' intervento denominato: Magazzino elettorale Cappelle del Commiato ed altri immobili - Interventi per adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi" - CODICE OPERA 200172 – CIG Z0631B0A43;

- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti, pertanto l'aggiudicazione ha piena efficacia giuridica.

TUTTO CIO' PREMESSO

il Comune da un lato e l'appaltatore affidatario dall'altra convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Firenze, in esecuzione di quanto in premessa, conclude con la società di ingegneria "INTERSTUDI S.R.L.", che accetta e si obbliga, il contratto di affidamento di un servizio attinente all'ingegneria ed all'architettura, consistente negli adempimenti connessi all'attività di supporto al RUP per redazione e presentazione pratiche alle autorità competenti per interventi di messa a norma antincendio in immobili di proprietà Comunale relativamente all'intervento denominato: Magazzino elettorale Cappelle del Commiato ed altri immobili - Interventi per adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi" - CODICE OPERA 200172 – CIG Z0631B0A43; alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed all'offerta che l'appaltatore ha presentato, conservata agli atti della Direzione Tecnica.

L'appaltatore si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto ed al completamento dello stesso entro tre mesi dall'inizio del servizio.

L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto da tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore.

L'appaltatore dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP, impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la prestazione richiesta è corrispondente all'importo stabilito nell'offerta presentata dall'appaltatore, ammontante ad Euro 4.000,00= oltre a

oneri previdenziali ed IVA, per complessivi Euro 5.124,00 di cui € 200,00 per oneri previdenziali al 5% ed € 924,00 per IVA al 22% .

Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto, come descritto nel precedente articolo 1, ed è da intendersi fisso e invariabile.

Il pagamento sarà corrisposto al 100% alla presentazione della SCIA antincendio dell'immobile di via Villamagna e alla consegna della dichiarazione di attività non soggetta e degli elaborati relativi alle misure minime da adottare nell'immobile di via Baracca e del progetto dell'impianto dell'Orologio. Verrà applicata una penale di Euro 30 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti.

ART. 3 – GARANZIE

L'appaltatore dichiara il possesso di Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni Arch. Insurance, numero polizza PI-62003620M0 , depositata in copia in atti, con obbligo di mantenerla efficace per tutta la durata del presente affidamento.

ART. 4 – RAPPORTI

Resta inteso che:

- a) l'attività del personale incaricato dall'appaltatore relativamente al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente committente;
- b) l'attività dell'appaltatore relativo al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente committente, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;

c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l'appaltatore abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;

d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 5 ASSENZA INCOMPATIBILITA'

L'appaltatore dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

ART. 6 - TRACCIABILITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente indicato dall'appaltatore, come da comunicazione effettuata dallo stesso con Dichiarazione Sostitutiva (ai sensi dell' art. 47 e 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) del 11/08/2021 e conservata in atti. La stessa si obbliga, ai sensi della normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa al conto indicato. Il Codice CIG principale riferito all'intervento è: Z0631B0A43. L'appaltatore dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2D04. L'appaltatore assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, sia in proprio sia nei rapporti con i propri sub-appaltatori e subcontraenti, mediante trasmissione all'Ente appaltante della relativa documentazione. L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati

tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuarsi con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

ART. 7 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Firenze, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con Dpr 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze". L' appaltatore si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere

iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 8 RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR -"Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

ART. 9 CONTROVERSIE

L'appaltatore nell'accettare il servizio come sopra descritto elegge il proprio domicilio in via Don Minzoni, 1 – Scarperia e San Piero (FI).

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze. Le controversie che potrebbero sorgere relativamente al presente appalto saranno risolte secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 10 MODALITA' E TEMPISTICHE CONNESSE A EMERGENZA COVID

Considerato l'attuale periodo di emergenza per il coronavirus, i firmatari concordano che le modalità di svolgimento dei lavori e servizi e le relative tempistiche saranno adeguate alle norme di legge in vigore e quelle sopravvenute in perfetto accordo fra i sottoscrittenti il presente contratto. Resta inteso che ogni adeguamento che si potrebbe rendere necessario non modificherà il presente accordo contrattuale per la parte economica ma esclusivamente sulle modalità e tempistiche dello svolgimento più adeguate e convenienti per entrambi i sottoscrittenti.

ART. 11 SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico dell'appaltatore che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei contrassegni telematici per l'importo complessivo di Euro 48,00 (quarantotto virgola zero) che riportano i seguenti numeri identificativi: 01192079945348 – 01192079945337 - 01192079945326 - del 12/04/2021 e con la successiva apposizione degli stessi su copia del presente contratto, conservato agli atti dell'Ufficio oppure conservate in originale dall'appaltatore come da dichiarazione.

Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto. Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 9 (nove) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del rappresentante dell'appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente gli artt. 1, 3, 6, 9 e 11 del presente contratto.

Comune di Firenze (f.to Ing. Filippo Cioni)

L' appaltatore (f.to Luca Lelli)